

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

52.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ERMELLI CUPELLI ed altri: Norme per il recupero del rione «Sassi» e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200)	3
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CARDINALE EMANUELE	10
COLOMBO ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rioni «Sassi» di Matera (1339);		COLOMBO EMILIO	10
CARDINALE ed altri: Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera (1805);		ERMELLI CUPELLI ENRICO	11
RUFFOLO e LODIGIANI: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera (1812);		SORICE VINCENZO, <i>Relatore</i>	3
		TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	3
		Votazione segreta:	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Dell'Unto, Foti, Gremicca, Medri, Rebullà e Senaldi, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Sacconi, Colombo, Cardinale, Martino, Orsini Gianfranco e Viti.

Seguito della discussione delle proposte di legge Colombo ed altri: Programma di intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera (1339); Cardinale ed altri: Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera (1805); Ruffolo e Lodigiani: Recupero urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera (1812); Ermelli Cupelli ed altri: Norme per il recupero del rione « Sassi » e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colombo ed altri: « Programma di intervento per il recupero dei rioni "Sassi" di Matera »; Cardinale ed altri: « Programma triennale di intervento straordinario per il recupero dei Sassi di Matera »; Ruffolo e Lodigiani: « Recupe-

ro urbanistico-ambientale dei rioni Sassi di Matera »; Ermelli Cupelli ed altri: « Norme per il recupero del rione "Sassi" e la sistemazione del centro storico nel comune di Matera ».

VINCENZO SORICE, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha approfonditamente discusso ed esaminato le proposte di legge abbinata riguardanti i programmi di intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera, dopo che rappresentanti di questa Commissione avevano effettuato una visita a Matera, incontrandosi con le forze politiche locali per accertare la situazione dei rioni « Sassi » della città.

Desidero ricordare che le stesse forze politiche contattate *in loco* hanno avuto modo di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul testo normativo che questa Commissione aveva predisposto in sede referente.

Successivamente alla suddetta visita e dopo aver preso atto delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, nonché di considerazioni di natura meramente tecnica, il Comitato ristretto ha predisposto — come ho poc'anzi detto — il testo unificato del provvedimento di legge che la Commissione spero vorrà rapidamente approvare.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, essendo già intervenuto in materia, si limita a concordare con quanto testé detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge formulato dal Comitato ristretto.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione gli articoli dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Finalità).

La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico-ambientale ed economico dei rioni « Sassi » di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Normativa generale).

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui allo stesso articolo 1, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale di Matera fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

Inoltre il comune di Matera, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenze, servizi anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

Il comune di Matera determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

(È approvato).

ART. 3.

(Programmi biennali di attuazione).

I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui al precedente articolo 2 determinano tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, nonché le destinazioni d'uso ammissibili per ciascuno di essi;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti e dei relativi finanziamenti.

Il primo programma biennale deve essere approntato e approvato dal consiglio comunale di Matera entro 180 gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune di Matera alle competenti commissioni parlamentari.

(È approvato).

ART. 4.

(Soggetti attuatori).

Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati: dal comune di Matera, anche avvalendosi dello IACP, nei seguenti casi:

a) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti con le modalità di cui al comma 6 del successivo articolo 11;

b) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti con le modalità di cui al comma 1 del successivo articolo 6;

c) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi:

dai proprietari singoli o associati;
da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

Il comune di Matera può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzarsi ai sensi del comma precedente, lettere a), b) e c), a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi, che ne facciano richiesta documentando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata, previa stipula della convenzione di cui al successivo articolo 8.

Il comune di Matera può affidare in concessione la realizzazione di quota par-

te degli interventi di cui al precedente primo comma, lettere a), b) e c), nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie individuate dal comune di Matera.

Le convenzioni dovranno comunque prevedere l'approvazione da parte del comune di Matera dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase di lavori.

Le convenzioni potranno anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei subconcessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al secondo comma dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi, il comune di Matera inoltre può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, articolo 32.

(È approvato).

ART. 5.

(Finanziamenti).

Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al Comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

È costituito presso il Comune di Matera un fondo globale specificatamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1 nel quale confluiscono le risorse fi-

nanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al Comune, responsabile dell'attuazione a norma del precedente articolo 4, che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uso utilizzando lo specifico accantonamento alla voce « Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 6.

(Competenze del Comune).

Il Comune di Matera provvede:

a) alla acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata di cui al punto b) del precedente articolo 3;

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, lettere a), b), c);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale di attuazione degli interventi;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), si

applicano le norme previste dai commi nn. 6, 7, 8 dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il Comune di Matera può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

Una quota non superiore al 5 per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal Comune di Matera alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Comune di Matera può impiegare importi non superiori al 5 per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

(Interventi dei privati - contributi - obblighi).

Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal Comune, maggiorata di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche, gli interventi realizzati a cura dei proprietari, concernenti:

1) le strutture portanti delle unità edilizie;

2) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle muraure;

3) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

4) i serramenti esterni;

5) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

Il contributo di cui al comma precedente è elevabile alla misura massima del 70 per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata.

Il contributo viene erogato per il 50 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento al collaudo tecnico-amministrativo, da parte del Comune, delle opere realizzate.

Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali di attuazione di cui al primo comma del precedente articolo 3, abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il Comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il Comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi

l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al quinto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al Comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi sino ad allora maturati, valutati al tasso di sconto.

Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

Il Comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

(Interventi dei subconcessionari - contributi - obblighi).

Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento, elevabile al 70 per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal Comune, maggiorata di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche, gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del comma 1 del precedente articolo 7, realizzati a cura dei soggetti subconcessionari singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso all'edilizia agevolata.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque dovrà prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al Comune;

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1986

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

Gli interventi di recupero, contemplati dalle previsioni dei programmi biennali di attuazione relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, affidati a soggetti subconcessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che dovrà comunque prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al Comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

(È approvato).

ART. 9.

(Credito fondiario ed edilizio).

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al Comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui potranno essere garantiti, in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal Comune medesimo in conformità alla normativa vigente.

Nei programmi biennali di attuazione degli interventi il Comune di Matera indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito di cui al precedente comma per il finanziamento degli interventi

di recupero realizzati dai soggetti attuatori subconcessionari.

(È approvato).

ART. 10.

(Assegnazione immobili in locazione).

Il Comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale di attuazione di cui al precedente articolo 3, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche che dovranno utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avverranno sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale nel quale dovranno essere previsti:

a) requisiti soggettivi dei locatari;

b) durata della locazione e criteri per la determinazione e revisione periodica dei relativi canoni;

c) sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;

d) opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal Comune di Matera ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, col vincolo di spesa per la realizzazione e manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

(Competenze statali).

Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il Provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione

degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica con oneri a valere sulla disponibilità di cui all'articolo 5, nei limiti massimi dell'8 per cento delle somme previste per ogni biennio.

Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al primo comma delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di 99 anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

(È approvato).

ART. 12.

Per consentire nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approntati e approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune di Matera, per la durata di 99 anni.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 13.

Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il sottoindicato personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- n. 2 architetti;
- n. 2 ingegneri;
- n. 4 geometri;
- n. 4 geometri disegnatori;
- n. 1 consulente legale;
- n. 1 segretario dattilografo.

I contratti hanno durata biennale.

Agli oneri di cui al primo comma si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Matera provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 619 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui è titolare della gestione.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della normativa contenuta nella legge medesima e nei successivi provvedimenti legislativi, relativamente a tale categoria di alloggi, e risultino alla data suddetta:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi da parte della Commissione di cui all'articolo 10 della legge n. 619 del 17 maggio 1952;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti prescritti dalle norme generali vigenti in materia di accesso all'edilizia agevolata e si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti alla data di occupazione dell'alloggio;

possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento.

In caso di cessione futura degli immobili, i canoni versati verranno computati ai fini del riscatto.

Gli alloggi o gli immobili che risultassero vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti dalle norme generali in materia di accesso all'edilizia agevolata potranno essere assegnati in locazione a soggetti titolari di ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima della entrata in vigore della presente legge, purché i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del Borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'ESAB dalla UNRRA/CASAS sono trasferiti in proprietà all'IACP, al prezzo a suo tempo corrisposto all'UNRRA/CASAS. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

In caso di cessione futura degli immobili, i canoni versati verranno computati ai fini del riscatto.

Le norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla legislazione speciale sui rioni Sassi nell'abitato del comune di Matera, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Conservazione e recupero dei rioni " Sassi " di Matera ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

EMANUELE CARDINALE. Prendo atto con soddisfazione del testo unificato delle proposte di legge, formulato dal Comitato ristretto e approvato dalla Commissione. D'altra parte, credo che i rappresentanti di questa Commissione, recatisi in visita a Matera per vedere da vicino la situazione dei rioni « Sassi » della città, si siano senz'altro resi conto che la regione Basilicata non avrebbe potuto predisporre e sostenere un programma di intervento per il recupero dei rioni suddetti, con le sue sole forze. Ciò detto, ringrazio per il proficuo lavoro svolto i commissari qui presenti, il relatore, nonché il rappresentante del Governo.

EMILIO COLOMBO. Al termine di questa fatica, che è stata certamente molto più vostra che mia, salvo che per la concezione iniziale della legge, voglio ringraziare il presidente della Commissione sia per la carica che ricopre, sia come presentatore di una delle proposte di legge che sono state esaminate contestualmente.

Ringrazio anche il relatore per il lavoro accurato ed appassionato che ha svolto e che ha consentito di farci pervenire ad un provvedimento che, essendo la sintesi di tutti quelli presentati in materia, mi pare che rappresenti l'*optimum* rispetto a quello che si poteva concepire.

Voglio anche esprimere a tutti i colleghi che si sono impegnati per giungere alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento un particolare sentimento di riconoscenza, tanto a quelli che sono venuti a Matera e che hanno discusso con noi di questi temi, quanto agli altri che hanno affrontato l'intera problematica in questa sede.

Si tratta di una legge che mette un punto in un itinerario che riguarda una delle città più antiche della storia europea ed uno dei patrimoni di maggior valore dal punto di vista urbanistico ed archeologico.

La prima esperienza è stata di carattere prevalentemente sociale, dal momento che si è trattato di mettere nella condizione di vivere in modo degno della loro qualità e dignità di uomini quasi 14-15 mila famiglie.

Si apre ora una seconda parte, tesa a cercare di valorizzare il patrimonio archeologico esistente e ad aprire la strada anche al riuso, che potrà essere di vario tipo, non escluso anche quello per fini di abitazione, giungendo quindi ad una rivitalizzazione autentica del patrimonio archeologico. Spero che ciò avvenga.

Mi rendo conto di come sia più facile predisporre una legge piuttosto che applicarla, ma è pur sempre importante il traguardo raggiunto, che ci potrà permettere di misurarci poi con questa esperienza così difficile che tutti insieme faremo.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, rinnovo il ringraziamento a tutti i colleghi che hanno operato per il raggiungimento di questo risultato e a tutti i gruppi che condivideranno questa nostra opinione.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Preannuncio telegraficamente il voto favorevole del gruppo repubblicano ad un provvedimento che è la risultante dell'unificazione di più proposte di iniziativa parlamentare e di un lavoro della Commissione e del Comitato ristretto che voglio sottolineare per la sua puntualità e rispondenza alle varie esigenze prospettate attraverso la formulazione del provvedimento medesimo, rispetto al quale il gruppo repubblicano sin dall'inizio, quindi dalla passata legislatura, ha cercato di guardare con attenzione attraverso anche una proposta che è stata assorbita nel testo unificato, che ha rappresentato un contributo sostanziale all'elaborazione dell'atto legislativo che ci accingiamo qui a votare.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno immediatamente votate a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Colombo ed altri (1339); Cardinale ed altri (1805); Ruffolo e Lodigiani (1812); Ermelli Cupelli ed altri (2200) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Ricostruzione e recupero dei rioni Sassi di Matera »* (1339-1805-1812-2200):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balzardi, Bonetti Mattinzoli, Bosco, Carria, Cardinale, Ciocci, Colombo, Fabbri, Jovannitti, Malvestio, Manfredi, Martino, Orsini, Paganelli, Palmmini, Piermartini, Polesello, Ricciuti, Rocelli, Sacconi, Sorice, Tancredi, Viti.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA